



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Città Metropolitana di Napoli)

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma (NA)

Tel. 081 7883211 - Fax 081 18866409



Comune di MASSA DI SOMMA (NA)
PROTOCOLLO GENERALE

ORDINANZA N° 16 DEL 20/05/2020

N. 4864 del 20/05/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente emessa a tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana. Ordine di provvedere alla pulizia di aree aperte invase da vegetazione infestante e da rifiuti.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Sindaco è autorità sanitaria locale (*in primis* Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 217), e in questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
- le aree incolte, siano essi giardini, cortili e/o terreni recintati e non, siti all'interno del centro abitato, in stato di abbandono e/o poco curati, possono determinare inconvenienti igienico-sanitari con potenziale rischio della salute pubblica in quanto costituiscono ricettacolo di animali indesiderati, roditori ed ectoparassiti;
- la presenza della vegetazione incolta e i suoi resti offrono di fatto rifugio per animali randagi, roditori, oltre che per insetti alati e striscianti che completano il loro ciclo vitale in questi luoghi trascurati;
- negli anni trascorsi durante il periodo estivo in questo territorio Comunale si sono avuti incendi boschivi di grossa entità che hanno avuto come conseguenza ingenti danni ambientali;
- la stagione estiva comporta un'alta possibilità che si inneschino degli incendi nelle aree predette nelle quali si sono naturalmente accumulati o sono stati depositati materiali di qualunque natura infiammabili, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario intervenire con la pulizia di queste aree affinché le stesse non diventino focolaio: di infestazione da parte di animali nocivi; di infezioni o di punti di innesco di incendi;

VISTI:

- il R.D. n.1265 del 27/07/1934 (T.U. delle leggi sanitarie) e successive modifiche ed integrazioni;
 - gli artt. 13 e 14 della legge 23/12/1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
 - il D.L.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni
 - l'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L. 225/92, D.L. 112/98 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di protezione civile) e successive modifiche ed integrazioni;

per la tutela della salute pubblica e sicurezza urbana,

ORDINA

- a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole coltivate e non, di aree verdi urbane, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri e di linee stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali

con annesse aree pertinenziali a verde, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione infestante, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono su cigli delle strade o invadono aree pubbliche e alla rimozione di materiale incendiabile accumulato, di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio mantenendo, soprattutto per l'intero periodo estivo, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

- che la sterpaglia, gli sfalci, le potature e la vegetazione secca in genere presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti e in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno e/o all'esterno dei centri urbani, devono essere completamente eliminati e/o smaltiti;

CHIARISCE,

che i soggetti inadempienti:

- saranno responsabili dei danni che, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza e saranno soggetti a risarcire i danni causati sempreché non costituisca reato penale;

- saranno oggetti delle seguenti sanzioni:

1. nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 29 del D.L.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
2. per tutti gli altri divieti e obblighi non rispettati i trasgressori saranno puniti, sempreché il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
3. qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al predetto comma 2, sarà applicata la sanzione penale (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.);
4. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 2.000,00 e non superiore ad euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21/11/2000. Nel qual caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga portata a conoscenza anche mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserendola nel sito ufficiale del Comune (www.comune.massadisomma.na.it);
- che le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando i previsti provvedimenti sanzionatori;
- che la presente Ordinanza venga trasmessa: alla Prefettura di Napoli, alla Questura di Napoli, alla Stazione Carabinieri di San. Sebastiano al Vesuvio, alla Stazione Carabinieri Parco di San Sebastiano al Vesuvio, al Comando di Polizia Locale di Massa di Somma, all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
- che il Responsabile del quarto Settore provveda, utilizzando anche la protezione civile, alla diffusione della presente, ai servizi di perlustrazione e controllo del territorio.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Campania, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Massa di Somma, 20/05/2020

Il Sindaco
Giacchino Madonna